



**CITTA' DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI**

UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(C O P I A)**

**ISCRITTA AL N. 38 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI – ASSUNTA IN
DATA 19 APRILE 2005.**

**OGGETTO: TRIBUNALE DI TRANI – SEZ. DI MOLFETTA – ATTO DI CITAZIONE AD
ISTANZA DELLA SIG.RA S. L. C/ IL COMUNE DI MOLFETTA PER
RISARCIMENTO DANNI DERIVATI DAL SINISTRO DEL 04.08.2004.**

Ex D.L.vo 18.08.2000, n.267

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **21 aprile 2005** al **06 maggio 2005**.

Il testo della presente non riporta la indicazione delle prognosi, sostituite dalla dicitura “OMISSIS”, ai fini della tutela della privacy.

IL RESPONSABILE

PREMESSA NORMATIVA

- a)- con sentenza n. 155 del 25.01.2005, la V Sezione del Consiglio di Stato ha statuito due principi di importanza fondamentale in materia processuale degli Enti Locali, disponendo che:
- la rappresentanza del Comune in giudizio compete al Sindaco;
 - la legittimazione processuale del Comune appartiene esclusivamente ai Dirigenti;
- b)- con atto di indirizzo del Sindaco prot. n. 10956 del 08.03.2005 è stato recepito tale nuovo indirizzo giurisprudenziale e determinato l'iter da porre in essere per promuovere una lite o resistere in giudizio;
- c)- ai sensi del succitato atto di indirizzo il provvedimento di costituzione o meno in giudizio compete al Dirigente del Settore AA.GG. con delega di funzioni al Responsabile dell'U.A. Affari Legali;
- d)- con provvedimento n.11747 dell'11.03.2005 il Vice Segretario ha delegato al Responsabile dell'U.A. Affari Legali le funzioni di legittimazione processuale dell'Ente mediante determinazioni dirigenziali;
- c)- in ossequio al succitato atto di indirizzo, per promuovere o resistere ad una lite è necessaria la "proposta" del Dirigente competente, formalizzata con determinazione dirigenziale e sottoscritta dal Sindaco pro-tempore in segno di accoglimento e nulla osta autorizzativo.

PREMESSA NARRATIVA

in data 03.03.2005, con prot. n.24, è stato notificato al Comune di Molfetta l'atto di citazione proposto – a cura dell'Avv. Valeria Scardino – dinanzi al Tribunale di Trani – Sez. di Molfetta dalla Sig.ra S. L. c/ il Comune di Molfetta;

l'attrice assume che il giorno 04.08.2004, verso le ore 19,50 circa, percorrendo a piedi la locale Via Cap. Magrone con direzione V.le Martiri della Resistenza, diretta verso la propria abitazione sita proprio in V.le Martiri della Resistenza civico 26/H, lungo il marciapiede posto sulla sinistra, giunta all'altezza del civico 53 (ove esiste un passo carraio al momento parzialmente occupato dalla presenza di un'autovettura ivi in sosta abusiva), a causa della presenza di un tombino di ispezione, a ridosso del quale vi sono alcune mattonelle rialzate ed in pessimo stato di manutenzione, inciampava e, cadendo, si procurava (come poi diagnosticato dal Pronto Soccorso del locale Presidio Ospedaliero) "...OMISSIS";

la citazione de qua è per l'udienza del **17 maggio 2005**, con invito a costituirsi nei termini di legge, per ivi, previo accertamento della responsabilità esclusiva del Comune di Molfetta nella causazione dell'evento dedotto, sentirlo condannare al

pagamento in favore dell'istante della complessiva somma di € 8.160,97, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al completo soddisfo, nonché spese e competenze di lite;

Rilevato che la P.A. riscontrando la richiesta risarcitoria avanzata dall'odierna attrice in data 30.08.2004, a seguito esame degli atti istruttori compiuto di concerto con il Ns. Consulente Avv. Mauro Danilo Magarelli, aveva respinto ogni responsabilità nella causazione dell'evento dannoso, atteso che il sopralluogo effettuato dalla Polizia Municipale aveva rilevato la insussistenza di alcun tipo di dissesto, di passo carraio e di tombino dell'acquedotto nel punto indicato quale teatro del sinistro;

Ciò premesso,

Ritenuto di costituirsi in giudizio per resistere alla citazione promossa dall'attrice, non ravvisandosi nel caso di specie alcuna responsabilità dell'Ente sia in punto di diritto avendo più volte la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (da ultimo sentenze n. 22592 del 01.12.2004, n. 3745 del 23.02.2005, 3[^] Sez. Civ.) ribadito che la P.A. è responsabile per i danni riportati dall'utente stradale solo se l'insidia non è visibile o almeno prevedibile, sia in punto di fatto rivelatasi la stessa insidia indicata inesistente come inesistenti i punti di riferimento del luogo del sinistro;

Ritenuto, a tal fine, di affidare la rappresentanza e difesa dell'Ente all'Avv. Mauro Danilo Magarelli, da Molfetta;

Visto l'art. 107 del T.U.EE.LL. 18.08.2000 n.267;

Visti gli art. 26, 28, 29 e 30 del Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

- 1) per le ragioni in narrativa, di costituirsi nel giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Trani – Sez. di Molfetta dalla Sig.ra S. L., meglio specificato in premessa, affidando, a tal fine, l'incarico di rappresentante e difensore del Comune di Molfetta all'Avv. Mauro Danilo Magarelli, con studio in Molfetta, alla Via Baccarini n. 45.
- 2) di subordinare il conferimento dell'incarico all'accettazione del rispetto dei minimi tariffari professionali, nonché alla dichiarazione che non vi sia in corso altro procedimento, riguardante analoga questione, in cui l'avvocato incaricato rappresenti la controparte del Comune (art.5 del regolamento comunale approvato

con delibera di C.C. n.105 del 15.12.1993, come ribadito nell'atto di indirizzo della G.C. n.106 del 07.03.2002 che disciplina il conferimento incarichi legali.

- 3) di dare atto che si procederà d'ufficio alla verifica dell'avvenuta osservanza dei minimi tariffari in parcella (delib. Di G.C. n.266 del 21.04.1999, come ribadito con delib. Di G.C. n.106 del 07.03.2002), sicchè le parcelle non saranno più corredate del parere di congruità del competente Ordine Forense.
- 4) di demandare al Sindaco la rappresentanza in giudizio e gli adempimenti con questa connessi.
- 5) Di dare atto, inoltre, che la presente determinazione non ha rilevanza contabile.

VISTO: SI AUTORIZZA
IL SINDACO
